



n.30343

Sent. 27/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia

composta dai seguenti Magistrati:

Vito Tenore

Presidente

Gabriele Vinciguerra

Giudice

Walter Berruti

Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 30343 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

- SANTUCCI Daniele, C.F. SNTDNL49C28F205K, nato a Milano il 28 marzo 1949, non costituito;

- VIRGILIO Luigi, C.F. VRGLGU49E26I389U, nato a San Vincenzo Valle Roveto (AQ) il 26 maggio 1949, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Valeria Angela Saronni e Silvia Castellari.

Uditi, all'udienza del 25 gennaio 2023, con l'assistenza del Segretario d'udienza Antonio Dell'unto, il Sostituto procuratore generale Valentina Papa e gli Avv.ti Valeria Angela Saronni e Silvia Castellari per il convenuto VIRGILIO Luigi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il presente giudizio è stato dapprima promosso avanti la Sezione Lazio con atto di citazione del 18 ottobre 2017 e quindi, a seguito di declaratoria di

incompetenza territoriale con ordinanza n. 330/2019 della stessa Sezione, comunicata in data 13 maggio 2022, riassunto avanti questa Sezione Lombardia con atto di citazione del 4 luglio 2022, depositato il 25 agosto 2022, che richiama il contenuto dell'atto originario e ne ripropone le conclusioni.

La vicenda per cui è causa attiene ad una fattispecie di appropriazione dolosa di somme di danaro concernenti l'imposta comunale di pubblicità (ICP) nel periodo tra il 2011 e il febbraio 2014, versate dai soggetti passivi ai Comuni del Lazio che ne avevano affidato l'attività di riscossione all'AIPA S.p.a., avente sede ed uffici in Lombardia. La Procura regionale ha quantificato il danno erariale per cui chiede condanna in € 48.739,17, oltre rivalutazione e interessi di legge, ritenendone responsabili, a titolo di dolo e in via solidale, i convenuti VIRGILIO Luigi e SANTUCCI Daniele, in veste rispettivamente di legale rappresentante e di presidente del cda dell'AIPA. Le condotte illecite, per le quali è stato avviato procedimento penale per peculato aggravato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, sono consistite nel prelevamento di somme - pagate dai soggetti passivi di imposta e fatte affluire su due conti correnti bancari intestati all'AIPA (accesi l'uno presso Unipol Banca e l'altro presso Barclays Bank), ma non risultanti nella contabilità societaria - da parte del SANTUCCI e nel successivo riversamento, mediante prelievi di danaro contante, assegni circolari o bonifici, su conti correnti bancari intestati al SANTUCCI o a lui riconducibili. Per analoghe condotte delittuose, commesse ai danni di altri comuni situati in varie regioni italiane, il SANTUCCI è stato più volte condannato dalla Corte dei conti (tra cui questa Sezione n. 117/2017, Sezione Piemonte n. 251/2017, Emilia-

Romagna n. 186/2017 ed altre).

Si è costituito in giudizio il solo convenuto VIRGILIO, che, senza aver presentato controdeduzioni nella fase preprocessuale, ha eccepito, con corredo di documentazione, la propria carenza di legittimazione passiva, rappresentando di essere entrato nel cda della Società solo dal 7 maggio 2014, dunque successivamente ai fatti per cui è causa. Nel merito ha sostenuto, anche sotto il profilo della carenza di elemento soggettivo, l'infondatezza della domanda attorea, dichiarandosi estraneo alle condotte appropriative del SANTUCCI, presidente del cda, che sarebbero comunque antecedenti alla sua partecipazione in AIPA, non avendo egli prima fatto parte della compagine societaria, neanche come dipendente. Ha quindi chiesto l'assoluzione.

Il convenuto SANTUCCI non si è costituito.

All'udienza del 25 gennaio 2023, data per letta su consenso delle parti la relazione illustrativa, il PM ha chiesto l'assoluzione del convenuto VIRGILIO, associandosi alle richieste della difesa, alla luce delle allegazioni contenute nella comparsa di risposta, che dimostrano che il medesimo, nei periodi cui si riferiscono i fatti di causa, non era in carica presso l'AIPA. Per SANTUCCI la Procura ha insistito nella richiesta di condanna, richiamando le conclusioni già formulate nell'atto di citazione. La difesa di VIRGILIO ha insistito per l'assoluzione del proprio assistito, riportandosi al contenuto e alle conclusioni della memoria di costituzione.

Il giudizio è stato quindi trattenuto a decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Può ritenersi ferma la competenza territoriale presso questa Sezione a seguito dell'ordinanza di incompetenza della Sezione Lazio n. 330/2019

(depositata il 2 dicembre 2019 e comunicata il 13 maggio 2022) e la rituale e tempestiva riassunzione da parte della Procura lombarda con atto di citazione depositato il 25 agosto 2022. La competenza per territorio è stata infatti individuata in base al criterio del luogo in cui è stata posta in essere la condotta causalmente prevalente, che trova accoglimento non solo nel giudizio contabile (art. 18, comma 1, lett. b c.g.c.), ma anche in quello civile (art. 20 c.p.c.) e penale (art. 1, comma 1 c.p.p.).

2. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto SANTUCCI Daniele, che, ritualmente evocato in giudizio con citazione notificata a mani proprie il 29 settembre 2022, non si è costituito.

3. Passando ad esaminare la posizione del convenuto VIRGILIO, questi, giusta la documentazione prodotta dalla difesa (cfr. docc. 4 e 5), risulta effettivamente aver assunto il ruolo di membro del cda dell'AIPA (e aver fatto comunque parte della compagine societaria) solo in data 7 maggio 2014, dunque successivamente al periodo cui si riferiscono i fatti di causa (2011 – febbraio 2014), così come ha riconosciuto anche parte pubblica, che si è associata alla richiesta di assoluzione.

Egli, pertanto, va mandato assolto.

4. Con riferimento al convenuto SANTUCCI, il Collegio ritiene fondata la domanda risarcitoria nei termini che seguono.

Va premesso che questa Sezione, con la sentenza n. 117/2017, richiamata dal PM nella discussione orale, si è pronunciata in fattispecie del tutto analoga di distrazione di annualità di ICP la cui riscossione era affidata all'AIPA per conto di svariati Comuni italiani (in quel caso appartenenti alla Regione Lombardia), pervenendo alla condanna dello stesso SANTUCCI. E così altre

Sezioni regionali (cfr. Sez. Piemonte n. 251/2017, Sez. Emilia-Romagna n.

186/2017). Dette condanne hanno trovato conferma in appello (cfr. Sez. I App.

nn. 228 e 281/2018), salvo quanto si dirà appresso in punto quantificazione.

A tali precedenti può essere qui fatto riferimento ai sensi dell'art. 17 disp. att.

c.g.c.

Merita solo evidenziare che la responsabilità per cui è causa è la tipica

responsabilità contabile di chi ha il maneggio, sia esso di diritto o di fatto, del

denaro pubblico e nasce dalla dolosa violazione degli obblighi di servizio

consistenti nel riscuotere, versare e rendicontare all'ente pubblico le imposte

riscosse in adempimento del rapporto concessorio. Essa resta soggetta al

regime probatorio di cui all'art. 194 del Regolamento generale di contabilità

dello Stato (R.D. n. 827/1924), che costituisce principio generale in materia,

secondo cui il carico dell'agente contabile concessionario è dato dall'intero

ammontare dell'imposta riscossa e spetta a questi la prova dell'esatto

adempimento secondo le modalità ivi previste.

Come emerge dalle indagini richiamate e documentate in atti, il convenuto ha

violato i propri obblighi di servizio al fine di omettere i versamenti delle

imposte riscosse senza fornire alcuna prova liberatoria, con ciò cagionando, a

ciascun Comune indicato in atti, il danno di cui la Procura ha chiesto il

risarcimento dettagliandone l'ammontare (cfr. doc. 1).

Il SANTUCCI, inoltre, per quanto rileva in questa sede, è stato anche

condannato in sede penale per il reato di peculato con sentenza del Tribunale

di Milano n. 2339/15 confermata dalla Corte d'appello di Milano con sentenza

n. 7101/2017 (cfr. docc. nn. 4 e 5 prod. Proc.).

Sussistono dunque tutti i presupposti per affermare la responsabilità

amministrativo-contabile del convenuto.

5. Venendo alla quantificazione del danno, va premesso che si registrano due orientamenti nella citata giurisprudenza.

Secondo un primo orientamento (seguito da Sez. Lombardia n. 117/2017 e Sez. Piemonte n. 251/2017), qualora i Comuni abbiano pattuito con il concessionario la clausola del canone fisso e questo sia stato regolarmente versato alle previste scadenze, dovrebbe ritenersi sostanzialmente irrilevante, dal punto di vista dell'ente locale, la specifica entità dell'imposta riscossa.

Pertanto non comporterebbe danno erariale, per i Comuni che si sono avvalsi di tale clausola contrattuale, la circostanza che l'AIPA abbia avuto maggiori introiti, ancorché transitati sui conti esterni alla contabilità ufficiale della Società e non rendicontati al Comune interessato, in quanto da quei maggiori introiti nessun diretto beneficio economico avrebbe potuto trarre l'ente pubblico poiché già contrattualmente soddisfatto dalla percezione del canone fisso. Sussisterebbe dunque danno e corrispondente credito erariale solo nel caso sia stata stipulata la diversa clausola del minimo garantito, che prevede il riversamento al Comune, fermo restando quel minimo e la percentuale di aggio pattuita, dell'imposta riscossa.

Secondo altro orientamento (seguito da Sez. Emilia-Romagna n. 186/2017, nonché da Sez. I App. n. 281/2018, che ha riformato sul punto Sez. Lombardia n. 117 cit.), in mancanza della prescritta rendicontazione, in via amministrativa o mediante conto giudiziale, gli agenti contabili, sia di diritto che di fatto, non potrebbero mai essere scaricati, e mandati esenti da responsabilità, neppure con riferimento alle clausole convenzionali che prevedono la remunerazione del servizio di riscossione con un canone fisso.

Ciò in quanto l'occultamento fraudolento delle riscossioni rende illecita la gestione di tali denari pubblici (che non vengono conteggiati nel gettito lordo conseguito) e del pari illecita la loro ritenzione a titolo di asseriti corrispettivi, sia come aggio, che come eccedenza rispetto al canone fisso versato.

6. Ritiene il Collegio di aderire a questo secondo orientamento, che ha visto l'avallo da parte del giudice di secondo grado ed è espressivo di maggior rigore nella tutela della finanza pubblica, in particolare sul versante dell'entrata.

7. In conclusione il convenuto va condannato al pagamento dell'intera somma per cui è citazione, pari ad € 48.739,17, a favore dei Comuni impositori siti nella Regione Lazio sotto individuati con le rispettive quote di pertinenza, secondo l'elencazione desunta dalle annotazioni della Gdf allegate e richiamate nell'atto di citazione del 18 ottobre 2017 (cfr. pag. doc. 1 e pagg. 10-11) e non contestate.

Comune	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
Nepi	122,24	231,40	345,43	5,00	2407,21	1753,77	<b>4865,05</b>
Tuscania	917,00	128,00	323,00				<b>1368,00</b>
Lanuvio	117,00	226,00	2186,19	140,00	3502,00		<b>6171,19</b>
Nerola	1330,30	938,10	1297,00	150,00	1144,00	319,81	<b>5179,21</b>
Palestrina	3851,00	4848,00	7084,00	1946,00	29,00		<b>17758,00</b>
Sant'Oreste	86,00	90,00	135,00				<b>311,00</b>
Guidonia		3150,00	3510,00	28,00	209,38	2815,30	<b>9712,68</b>
Montecelio							
San				583,68	1010,68	382,68	<b>1977,04</b>
Cesareo							

Lanuvio						1397,00	<b>1397,00</b>
---------	--	--	--	--	--	---------	----------------

8. Tali importi vanno maggiorati di rivalutazione monetaria, la cui decorrenza può essere fissata, per tutte le somme dovute, al 1° gennaio 2015, e di interessi legali, decorrenti dal deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo.

9. Le spese del giudizio vengono liquidate come da dispositivo, rispettivamente a favore del convenuto VIRGILIO prosciolto nel merito e a carico del convenuto SANTUCCI.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando

ASSOLVE

da responsabilità VIRGILIO Luigi, C.F. VRGLGU49E26I389U;

LIQUIDA

le spese in favore del medesimo nella complessiva misura di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge;

CONDANNA

SANTUCCI Daniele, C.F. SNTDNL49C28F205K, al risarcimento del danno in favore dei Comuni impositori siti nella Regione Lazio indicati in motivazione per il complessivo importo di €. 48.739,17, da suddividersi a favore di ciascuno di essi nelle misure ivi indicate, oltre a rivalutazione monetaria con decorrenza fissata, per tutte le somme dovute, al 1° gennaio 2015 e interessi legali sulla somma rivalutata dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo.

Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 192,64

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2023.

L'Estensore

Il Presidente

Walter Berruti

Vito Tenore

firmato digitalmente

firmato digitalmente

Depositata in segreteria il giorno 20.2.2023

Il Direttore di Segreteria

Salvatore Carvelli

firmato digitalmente